

## REGOLAMENTO (CE) N. 312/2009 DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2009

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 247,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato 37 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione <sup>(2)</sup> prevede che in alcuni casi nella dichiarazione in dogana vada indicato un numero che identifica la persona interessata. Tuttavia, il tipo di numero di identificazione da utilizzare è stabilito dagli Stati membri, i quali richiedono che la persona interessata sia registrata nei loro sistemi nazionali. Pertanto, gli operatori economici e le altre persone che intendono effettuare importazioni, far circolare merci in regime di transito, effettuare esportazioni o chiedere un'autorizzazione per fruire di semplificazioni doganali o regimi doganali in vari Stati membri devono ripetere il processo di registrazione e ottenere un numero di identificazione diverso in ciascuno di tali Stati membri.

(2) Le misure intese a rafforzare la sicurezza introdotte dal regolamento (CEE) n. 2913/92, quale modificato dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, prevedono l'analisi dei rischi, lo scambio elettronico di informazioni relative ai rischi tra le autorità doganali e tra queste ultime e la Commissione nell'ambito di un quadro comune in materia di gestione del rischio, il ricevimento da parte delle autorità doganali, prima dell'arrivo e della partenza, di informazioni su tutte le merci che entrano nel territorio doganale della Comunità o ne escono e la concessione dello status di operatore economico autorizzato agli operatori economici affidabili che soddisfano determinate condizioni. Affinché tali misure siano più efficaci, è necessario che gli interessati possano essere identificati mediante un numero individuale uniforme.

(3) Occorre pertanto prevedere un numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (numero EORI)

da assegnare a ciascun operatore economico ed eventualmente ad altre persone, che serva da riferimento comune nei loro rapporti con le autorità doganali in tutta la Comunità e per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e tra queste ultime e altre autorità. Per garantirne l'unicità è opportuno che venga utilizzato un solo numero per persona.

(4) A norma di alcune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93, può essere necessario che persone diverse dagli operatori economici indichino un numero EORI nei loro rapporti con le autorità doganali. Gli Stati membri devono pertanto essere autorizzati a registrare tali persone.

(5) Per limitare la necessità di cambiamenti sostanziali nei sistemi di registrazione e nelle disposizioni legislative nazionali esistenti e per facilitare l'integrazione del sistema centralizzato con altri sistemi nazionali è opportuno prevedere che operatori economici ed, eventualmente, altre persone presentino domanda agli Stati membri per ottenere il numero EORI.

(6) Considerata la diversità delle autorità incaricate della registrazione degli operatori economici e di altre persone negli Stati membri, occorre che ogni Stato membro designi la o le autorità responsabili dell'assegnazione dei numeri EORI e della registrazione degli operatori e delle altre persone interessate.

(7) Per ridurre l'onere amministrativo a loro carico è opportuno che gli operatori economici e le altre persone, registrandosi in un solo Stato membro, possano ottenere un numero EORI valido negli altri Stati membri. Allo scopo di semplificare il trattamento delle informazioni e agevolare i contatti con le autorità doganali occorre che, una volta ottenuto il numero, gli operatori economici e le altre persone siano obbligati a utilizzare tale numero unico in tutte le comunicazioni con le autorità doganali in cui sia richiesto il loro identificatore.

(8) A fini di semplificazione amministrativa e per fornire alle autorità doganali un accesso ai dati agevole e affidabile, occorre sviluppare un sistema elettronico centralizzato per la conservazione e lo scambio dei dati relativi alla registrazione degli operatori economici e delle altre persone e ai numeri EORI.

<sup>(1)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13.

- (9) Per sviluppare tale sistema elettronico centralizzato e garantirne un funzionamento efficiente e sicuro è necessario che gli Stati membri e la Commissione collaborino strettamente.
- (10) È opportuno che i dati presenti nel sistema centralizzato siano utilizzati per lo scambio di informazioni fra le autorità doganali e le altre autorità nazionali solo se l'accesso delle stesse ai dati è necessario ai fini dell'adempimento dei loro obblighi giuridici riguardanti la circolazione di merci soggette a un regime doganale.
- (11) La pubblicazione dei numeri EORI e di un numero limitato di dati relativi alla registrazione degli operatori economici e di altre persone costituisce uno strumento che consente la verifica di tali dati da parte di terzi. È pertanto opportuno che siano pubblicati i numeri EORI e un numero limitato di dati relativi alla registrazione. Tuttavia, tenuto conto delle conseguenze, la pubblicazione deve aver luogo unicamente se l'operatore economico o l'altra persona abbiano liberamente espresso il loro accordo per iscritto dopo essere stati debitamente informati.
- (12) La tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri è disciplinata dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati <sup>(1)</sup>, mentre la tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali da parte della Commissione è disciplinata dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati <sup>(2)</sup>.
- (13) Ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 95/46/CE, le autorità nazionali di controllo devono sorvegliare la legittimità del trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri, mentre a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 45/2001 il garante europeo della protezione dei dati deve sorvegliare le attività delle istituzioni e degli organismi comunitari in relazione al trattamento dei dati personali, tenuto conto delle competenze limitate di dette istituzioni e organismi riguardo ai dati in questione; su tale base le suddette autorità, agendo nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenute a cooperare attivamente e a garantire un controllo coordinato del trattamento dei dati effettuato ai sensi del presente regolamento.
- (14) Alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (CE) n. 1875/2006 della Commissione <sup>(3)</sup>, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93, è necessario adeguare e specificare taluni elementi relativi alle dichiarazioni da presentare alle autorità doganali, previamente all'arrivo e alla partenza, per le merci che entrano ed escono dal territorio doganale della Comunità.
- (15) Occorrono in particolare norme più dettagliate riguardo allo scambio di informazioni tra il gestore del mezzo di trasporto e l'ufficio doganale di entrata nei casi in cui un mezzo di trasporto arriva in un porto o aeroporto diverso da quello indicato nella dichiarazione sommaria di entrata.
- (16) Inoltre, occorre specificare in quali casi e in quale forma il gestore del mezzo di trasporto notifica all'ufficio doganale di entrata l'arrivo del mezzo di trasporto.
- (17) Occorrono norme più dettagliate riguardo alla persona competente a fornire informazioni sulle merci non comunitarie in custodia temporanea al loro arrivo nel territorio doganale della Comunità. Tali informazioni devono essere tratte per quanto possibile da dati già a disposizione delle autorità doganali.
- (18) Sono stati individuati ulteriori casi in cui non è necessario presentare dichiarazioni previe all'arrivo o alla partenza, che riguardano in particolare merci destinate a o provenienti da piattaforme di perforazione o di produzione, nonché armi e attrezzature militari trasportate dalle autorità militari di uno Stato membro o per loro conto. Inoltre, al fine di limitare l'onere per gli operatori economici, le spedizioni di merci il cui valore intrinseco non superi 22 EUR devono essere esentate, a talune condizioni, dalla presentazione di dichiarazioni previe all'arrivo o alla partenza. Quando si applicano tali esenzioni, l'analisi dei rischi deve essere effettuata all'arrivo o alla partenza delle merci sulla base della dichiarazione sommaria per la custodia temporanea o della dichiarazione doganale per le merci in questione.

<sup>(1)</sup> GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

<sup>(2)</sup> GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 360 del 19.12.2006, pag. 64.

- (19) Occorre inoltre precisare il trattamento delle dichiarazioni preve alla partenza per le quali l'ufficio doganale di uscita non ha inviato conferma dell'uscita all'ufficio doganale di esportazione, e stabilire una procedura di ricerca e di informazione tra gli uffici doganali di esportazione e di uscita. Inoltre, l'ufficio doganale di esportazione deve poter chiudere, sulla base di prove presentate dall'esportatore o dal dichiarante oppure dopo la scadenza di un termine precisato, i movimenti di esportazione per i quali non ha ricevuto dall'ufficio doganale di uscita conferma dell'uscita.
- (20) Il regolamento (CE) n. 1875/2006 ha introdotto nel regolamento (CEE) n. 2454/93 una serie di misure riguardanti tra l'altro i dati da raccogliere per le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita. Gli sviluppi tecnici della tecnologia dell'informazione necessari per attuare queste misure hanno mostrato che occorre apportare alcuni adeguamenti a tali dati indicati nell'allegato 30 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93.
- (21) Al fine di individuare meglio i casi in cui possono essere utilizzati dati semplificati per talune categorie di dichiarazioni, l'indicazione del «modo di trasporto» deve essere un elemento obbligatorio.
- (22) Il miglior metodo per identificare senza ambiguità il mezzo di trasporto è l'uso del numero IMO di identificazione della nave (Unique European Vessel Identification Number) e del numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI). Anziché il nome della nave, occorre pertanto fornire tali dati.
- (23) Poiché il trasportatore deve essere informato ogniqualvolta la dichiarazione sommaria di entrata è presentata da un'altra persona, è necessario raccogliere il riferimento del numero di documento di trasporto del trasportatore.
- (24) Date le potenziali variazioni nelle operazioni di trasporto internazionali, occorre prevedere la possibilità di presentare richieste di deviazione. A tal fine, occorre inserire una nuova tabella recante gli elementi informativi prescritti per le richieste di deviazione.
- (25) Stabilito l'obbligo di fornire il numero EORI, non sarà più necessario l'uso dei numeri di codice per l'identificazione degli interessati e, per quanto concerne le spedizioni postali, i riferimenti alle dichiarazioni devono essere sostituiti da riferimenti ai dati forniti dai servizi postali.
- (26) A seguito dell'adeguamento delle norme che prescrivono i dati da fornire è necessario adeguare in conformità le note esplicative che riguardano i dati medesimi.
- (27) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 va pertanto modificato di conseguenza.
- (28) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 1 sono aggiunti i seguenti punti 16 e 17:

«16) “numero EORI (numero di registrazione e identificazione degli operatori economici)”:

un numero unico nella Comunità europea, attribuito dall'autorità doganale di uno Stato membro, oppure dalla o dalle autorità designate da uno Stato membro, agli operatori economici e ad altre persone in conformità delle norme definite nel capitolo 6;

- 17) “dichiarazione sommaria di entrata”:

la dichiarazione sommaria di cui all'articolo 36 bis del codice che deve essere presentata per le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità, salvo diversa disposizione del presente regolamento.»;

- 2) nella parte I, titolo I, è aggiunto il seguente capitolo 6:

#### «CAPITOLO 6

#### **Sistema di registrazione e identificazione**

##### Articolo 4 duodecies

1. Il numero EORI è utilizzato per l'identificazione degli operatori economici e di altre persone nei loro rapporti con le autorità doganali.

La struttura del numero EORI è conforme ai criteri di cui all'allegato 38.

2. Se l'autorità incaricata dell'assegnazione del numero EORI non è l'autorità doganale, lo Stato membro designa la o le autorità incaricate della registrazione degli operatori economici e di altre persone e dell'assegnazione dei numeri EORI.

Le autorità doganali dello Stato membro comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo della o delle autorità incaricate dell'assegnazione del numero EORI. La Commissione pubblica tali informazioni su Internet.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono utilizzare come numero EORI un numero già attribuito a un operatore economico o a un'altra persona dalle autorità competenti a fini fiscali, statistici o di altra natura.

#### Articolo 4 terdecies

1. L'operatore economico stabilito nel territorio doganale della Comunità viene registrato dall'autorità doganale o dall'autorità designata dello Stato membro in cui è stabilito. Gli operatori economici presentano una domanda di registrazione prima di avviare le attività di cui all'articolo 1, punto 12. Tuttavia, gli operatori economici che non hanno presentato domanda di registrazione possono farlo al momento della loro prima operazione.

2. Nei casi di cui all'articolo 4 *duodecies*, paragrafo 3, gli Stati membri possono dispensare l'operatore economico o l'altra persona interessata dall'obbligo di presentare domanda per un numero EORI.

3. L'operatore economico non stabilito nel territorio doganale della Comunità e privo del numero EORI viene registrato dall'autorità doganale o dall'autorità designata dello Stato membro in cui effettua per la prima volta una delle seguenti operazioni:

- a) presentazione, nella Comunità, di una dichiarazione sommaria o di una dichiarazione in dogana, salvo che si tratti di:
  - i) una dichiarazione in dogana effettuata in conformità degli articoli da 225 a 238; o
  - ii) una dichiarazione in dogana effettuata ai fini del regime di ammissione temporanea;
- b) presentazione nella Comunità di una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita;
- c) gestione di un magazzino di custodia temporanea ai sensi dell'articolo 185, paragrafo 1;
- d) domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 324 *bis* o 372;
- e) domanda di certificato di operatore economico autorizzato ai sensi dell'articolo 14 *bis*.

4. Le persone che non siano operatori economici vengono registrate solo se sono adempite tutte le seguenti condizioni:

- a) la registrazione è richiesta a norma della legislazione di uno Stato membro;
- b) alla persona non è stato precedentemente assegnato un numero EORI;
- c) la persona effettua operazioni per le quali è necessario un numero EORI a norma dell'allegato 30 *bis* o dell'allegato 37, titolo I.

5. Nei casi di cui al paragrafo 4:

- a) la persona stabilita nel territorio doganale della Comunità, che non sia un operatore economico ai sensi del paragrafo 1, viene registrata dall'autorità doganale o dall'autorità designata dello Stato membro in cui è stabilita;
- b) la persona non stabilita nel territorio doganale della Comunità, che non sia un operatore economico ai sensi del paragrafo 3, viene registrata dall'autorità doganale o dall'autorità designata dello Stato membro in cui essa prende parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale.

6. Gli operatori economici e le altre persone possiedono un unico numero EORI.

7. Ai fini del presente capitolo l'articolo 4, paragrafo 2, del codice si applica *mutatis mutandis* per determinare se una persona è stabilita in uno Stato membro.

#### Articolo 4 quaterdecies

1. I dati relativi alla registrazione e all'identificazione degli operatori economici o eventualmente di altre persone trattate dal sistema ai sensi dell'articolo 4 *sexdecies* comprendono i dati elencati nell'allegato 38 *quinquies* secondo le modalità specifiche indicate all'articolo 4 *sexdecies*, paragrafi 4 e 5.

2. All'atto della registrazione per l'assegnazione del numero EORI, gli Stati membri possono esigere che gli operatori economici e le altre persone interessate presentino dati diversi da quelli elencati nell'allegato 38 *quinquies* se ciò risulta necessario per fini stabiliti nella loro legislazione nazionale.

3. Gli Stati membri possono esigere che gli operatori economici o, se del caso, altre persone presentino i dati di cui ai paragrafi 1 e 2 per via elettronica.

#### Articolo 4 quindicies

Il numero EORI è utilizzato, se necessario, in tutte le comunicazioni degli operatori economici e delle altre persone interessate con le autorità doganali. È anche utilizzato per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e tra queste ultime e altre autorità secondo le modalità stabilite agli articoli 4 *septdecies* e 4 *octodecies*.

#### Articolo 4 sexdecies

1. Gli Stati membri collaborano con la Commissione al fine di sviluppare un sistema elettronico centralizzato di informazione e comunicazione che contenga i dati elencati nell'allegato 38 *quinquies* trasmessi da tutti gli Stati membri.

2. Mediante il sistema di cui al paragrafo 1, le autorità doganali collaborano con la Commissione al fine di assicurare il trattamento e lo scambio, tra autorità doganali e tra queste ultime e la Commissione, dei dati relativi alla registrazione e identificazione degli operatori economici e di altre persone elencati nell'allegato 38 *quinquies*. Solo i dati elencati nell'allegato 38 *quinquies* sono trattati nel sistema centralizzato.

3. Gli Stati membri garantiscono che i loro sistemi nazionali siano aggiornati, completi ed esatti.

4. Gli Stati membri caricano a intervalli regolari nel sistema centralizzato i dati elencati nell'allegato 38 *quinquies*, punti da 1 a 4, relativi agli operatori economici e ad altre persone ogniquale volta nuovi numeri EORI vengono attribuiti o i suddetti dati vengono modificati.

5. Gli Stati membri caricano inoltre a intervalli regolari nel sistema centralizzato, ove siano disponibili nei sistemi nazionali, i dati elencati nell'allegato 38 *quinquies*, punti da 5 a 12, relativi agli operatori economici e alle altre persone interessate, ogniquale volta nuovi numeri EORI vengono attribuiti o i dati stessi vengono modificati.

6. Solo i numeri EORI assegnati in conformità dell'articolo 4 *terdecies*, paragrafi da 1 a 5, sono caricati nel sistema centralizzato, insieme agli altri dati elencati nell'allegato 38 *quinquies*.

7. Il fatto che un operatore economico o un'altra persona interessata cessi le attività di cui all'articolo 1, punto

12, è indicato dagli Stati membri nei dati elencati nell'allegato 38 *quinquies*, punto 11.

#### Articolo 4 septdecies

In ciascuno Stato membro l'autorità designata in conformità dell'articolo 4 *duodecies*, paragrafo 2, fornisce alle autorità doganali di tale Stato accesso diretto ai dati di cui all'allegato 38 *quinquies*.

#### Articolo 4 octodecies

1. In ciascuno Stato membro le seguenti autorità possono consentire reciprocamente, per singoli casi, l'accesso diretto ai dati di cui ai punti da 1 a 4 dell'allegato 38 *quinquies* di cui sono in possesso:

- a) autorità doganali;
- b) autorità veterinarie;
- c) autorità sanitarie;
- d) autorità statistiche;
- e) autorità fiscali;
- f) autorità incaricate della lotta antifrode;
- g) autorità responsabili della politica commerciale, comprese, se del caso, le autorità agricole;
- h) autorità incaricate dei controlli alle frontiere.

2. Le autorità di cui al paragrafo 1 possono conservare o comunicare tra loro i dati indicati nello stesso paragrafo solo se ciò è necessario ai fini dell'adempimento dei loro obblighi legali riguardanti la circolazione di merci soggette a regimi doganali.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli indirizzi delle autorità menzionate al paragrafo 1. La Commissione pubblica tali informazioni su Internet.

#### Articolo 4 novodecies

I numeri EORI e i dati elencati nell'allegato 38 *quinquies* sono trattati nel sistema centralizzato per il periodo di tempo stabilito nella legislazione degli Stati membri che hanno caricato i dati di cui all'articolo 4 *sexdecies*, paragrafi 4 e 5.

*Articolo 4 vicies*

1. Il presente regolamento lascia intatto e non incide in alcun modo sul livello di tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali nell'ambito del diritto comunitario e di quello nazionale e in particolare non modifica né gli obblighi incombenti agli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE, né gli obblighi incombenti alle istituzioni e agli organismi comunitari in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 nell'adempimento delle loro funzioni.

2. I dati relativi all'identificazione e registrazione degli operatori economici e delle altre persone interessate, costituiti dalla serie di dati elencati all'allegato 38 *quinquies*, punti 1, 2 e 3, possono essere pubblicati su Internet dalla Commissione soltanto se tali soggetti hanno liberamente espresso il proprio consenso scritto dopo essere stati debitamente informati. In tal caso il consenso è comunicato, in conformità al diritto nazionale degli Stati membri, alla o alle autorità designate ai sensi dell'articolo 4 *duodecies*, paragrafo 2, o alle autorità doganali.

3. I diritti delle persone riguardo ai dati relativi alla registrazione elencati nell'allegato 38 *quinquies* e trattati nei sistemi nazionali sono esercitati conformemente alla normativa dello Stato membro che ha conservato i dati personali e in particolare, se del caso, alle disposizioni di attuazione della direttiva 95/46/CE.

*Articolo 4 univicies*

Le autorità nazionali di controllo della protezione dei dati e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno agendo nell'ambito delle proprie competenze, collaborano attivamente e assicurano il controllo coordinato del sistema di cui all'articolo 4 *sexdecies*, paragrafo 1.»;

3) l'articolo 181 *ter* è sostituito dal seguente:

*«Articolo 181 ter*

Ai fini del presente capitolo e dell'allegato 30 *bis* si intende per:

*Trasportatore*: la persona che introduce le merci o assume la responsabilità del loro trasporto nel territorio doganale della Comunità, di cui all'articolo 36 *ter*, paragrafo 3, del codice. Tuttavia,

— nel caso del trasporto combinato di cui all'articolo 183 *ter*, per trasportatore si intende la persona la quale gestirà il mezzo di trasporto che, dopo essere stato introdotto nel territorio doganale della Comunità, circolerà autonomamente come mezzo di trasporto attivo,

— nel caso di traffico marittimo o aereo in applicazione di un accordo di gestione in comune di navi o di disposizioni contrattuali, di cui all'articolo 183 *quater*, per trasportatore si intende la persona che ha concluso il contratto ed emesso la polizza di carico o la lettera di vettura aerea per il trasporto effettivo delle merci nel territorio doganale della Comunità.»;

4) l'articolo 181 *quater*, primo comma, è modificato come segue:

a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) le merci oggetto di dichiarazioni doganali effettuate con altro atto ai sensi degli articoli 230, 232 e 233, fatta eccezione per palette, contenitori e mezzi di trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo e in acque interne trasportati in applicazione di un contratto di trasporto;»

b) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) le merci per le quali è ammessa la dichiarazione doganale verbale, ai sensi degli articoli 225, 227 e 229, paragrafo 1, fatta eccezione per palette, contenitori e mezzi di trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo e in acque interne trasportati in applicazione di un contratto di trasporto;»

c) la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j) le merci trasportate a bordo di navi che effettuano un servizio regolare debitamente autorizzato ai sensi dell'articolo 313 *ter*, e le merci trasportate su navi o aeromobili tra porti o aeroporti comunitari senza fare scalo in alcun porto o aeroporto situato fuori del territorio doganale della Comunità;»

d) sono aggiunte le seguenti lettere da l) a n):

«l) armi e attrezzature militari introdotte nel territorio doganale della Comunità dalle autorità responsabili della difesa militare di uno Stato membro, su mezzi di trasporto militari o trasporti effettuati per uso esclusivo delle autorità militari;

m) le seguenti merci introdotte nel territorio doganale della Comunità provenienti direttamente da piattaforme di perforazione o di produzione gestite da una persona stabilita nel territorio doganale della Comunità:

- i) merci che sono state incorporate in tali piattaforme ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o conversione;
- ii) merci che sono state utilizzate per installazioni o forniture di tali piattaforme;
- iii) altri articoli utilizzati o consumati su tali piattaforme; e
- iv) rifiuti non pericolosi provenienti da tali piattaforme;
- n) merci in una spedizione il cui valore intrinseco non supera 22 EUR, a condizione che le autorità doganali provvedano, con l'accordo dell'operatore economico, ad effettuare l'analisi di rischio utilizzando le informazioni contenute nel, o fornite dal, sistema usato dall'operatore economico.»;

e) il secondo comma è soppresso;

5) l'articolo 183 è modificato come segue:

a) nel paragrafo 2, l'alinea è sostituito dal seguente:

«Le autorità doganali ammettono la presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata su carta, o qualsiasi altra procedura sostitutiva da esse stabilita di comune accordo, soltanto in una delle seguenti circostanze:»;

b) sono aggiunti i seguenti paragrafi da 6 a 9:

«6. Le autorità doganali notificano immediatamente alla persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di entrata la registrazione della stessa. Se la dichiarazione sommaria di entrata viene presentata da una persona di cui all'articolo 36 *ter*, paragrafo 4, del codice, le autorità doganali notificano la registrazione anche al trasportatore, purché quest'ultimo sia collegato al sistema doganale.

7. Se la dichiarazione sommaria di entrata viene presentata da una persona di cui all'articolo 36 *ter*, paragrafo 4, del codice, le autorità doganali possono presumere, salvo prova contraria, che il trasportatore abbia

dato il suo consenso sulla base di disposizioni contrattuali e che sia a conoscenza della presentazione.

8. Le autorità doganali notificano immediatamente alla persona che ha presentato modifiche della dichiarazione sommaria di entrata la registrazione delle stesse. Se le modifiche della dichiarazione sommaria di entrata vengono presentate da una persona di cui all'articolo 36 *ter*, paragrafo 4, del codice, le autorità doganali notificano la registrazione anche al trasportatore, purché quest'ultimo abbia chiesto loro di inviargli tali notifiche e sia collegato al sistema doganale.

9. Se, dopo un periodo di 200 giorni a decorrere dalla data di presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata, l'arrivo del mezzo di trasporto non è stato notificato alla dogana a norma dell'articolo 184 *octies* o le merci non sono state presentate alla dogana a norma dell'articolo 186, la dichiarazione sommaria di entrata si considera non presentata.»;

6) l'articolo 183 *ter* è sostituito dal seguente:

«Articolo 183 *ter*

In caso di trasporto combinato, se il mezzo di trasporto attivo che entra nel territorio doganale della Comunità serve soltanto a trasportare un altro mezzo di trasporto che, dopo l'entrata nel territorio doganale della Comunità, circolerà autonomamente come mezzo di trasporto attivo, l'obbligo di presentare la dichiarazione sommaria di entrata spetta al gestore di tale altro mezzo di trasporto.

Il termine per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata corrisponde al termine applicabile per il mezzo di trasporto attivo che entra nel territorio doganale della Comunità, come indicato all'articolo 184 *bis*.»;

7) l'articolo 183 *quinqüies* è sostituito dal seguente:

«Articolo 183 *quinqüies*

1. Se un mezzo di trasporto attivo in entrata nel territorio doganale della Comunità arriva in primo luogo ad un ufficio doganale situato in uno Stato membro non indicato nella dichiarazione sommaria di entrata, il gestore del mezzo di trasporto o il suo rappresentante informa l'ufficio doganale di entrata dichiarato mediante un messaggio di "richiesta di deviazione". Tale messaggio contiene le indicazioni stabilite nell'allegato 30 *bis* ed è compilato conformemente alle note esplicative che figurano in detto allegato. Il presente paragrafo non si applica nei casi di cui all'articolo 183 *bis*.

2. L'ufficio doganale di entrata dichiarato notifica immediatamente all'ufficio doganale di entrata effettivo la deviazione e i risultati dell'analisi dei rischi a livello di sicurezza e protezione.»;

8) all'articolo 184 *bis*, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per i carichi alla rinfusa/frazionati, tranne quando si applica la lettera c) o d): almeno quattro ore prima dell'arrivo al primo porto situato nel territorio doganale della Comunità;»

9) l'articolo 184 *quinquies* è modificato come segue:

a) al paragrafo 2, secondo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Quando l'analisi dei rischi fornisce alle autorità doganali motivi ragionevoli per ritenere che l'introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità costituirebbe una minaccia per la sicurezza della Comunità tale da richiedere un intervento immediato, le autorità doganali notificano all'autore della dichiarazione sommaria di entrata e, se è persona diversa, al trasportatore, sempre che quest'ultimo sia collegato al sistema doganale, il divieto di effettuare il carico delle merci.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Quando nel territorio doganale della Comunità sono introdotte merci che non sono oggetto di una dichiarazione sommaria di entrata, ai sensi dell'articolo 181 *quater*, lettere da c) a i) e da l) a n), l'analisi dei rischi è effettuata al momento della presentazione delle merci sulla base, se disponibili, della dichiarazione sommaria per la custodia temporanea o della dichiarazione doganale relativa alle merci in questione.»;

10) all'articolo 184 *sexies*, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Quando viene individuato un rischio, l'ufficio doganale del primo porto o aeroporto di entrata adotta misure di divieto nel caso di spedizioni considerate una minaccia talmente grave da richiedere un intervento immediato e, in ogni caso, trasmette i risultati dell'analisi dei rischi al o ai successivi porti o aeroporti.

Nei successivi porti o aeroporti situati nel territorio doganale della Comunità, si applica l'articolo 186 per le merci presentate alla dogana in tali porti o aeroporti.»;

11) l'articolo 184 *septies* è soppresso;

12) nella parte I, titolo VI, capitolo 1, è inserita la seguente sezione 5:

#### «Sezione 5

##### **Notifica dell'arrivo**

###### *Articolo 184 octies*

Il gestore del mezzo di trasporto attivo in entrata nel territorio doganale della Comunità o il suo rappresentante notifica alle autorità doganali del primo ufficio doganale di entrata l'arrivo del mezzo di trasporto. Tale notifica di arrivo contiene le indicazioni necessarie per l'identificazione delle dichiarazioni sommarie di entrata presentate in relazione a tutte le merci trasportate sul mezzo di trasporto. Ove possibile, si usano i metodi di notifica dell'arrivo disponibili.»;

13) l'articolo 186 è sostituito dal seguente:

###### *«Articolo 186*

1. Le merci non comunitarie presentate alla dogana sono oggetto di una dichiarazione sommaria per la custodia temporanea secondo quanto indicato dalle autorità doganali.

La dichiarazione sommaria per la custodia temporanea viene depositata dalla persona che presenta le merci, o per suo conto, non oltre il momento della presentazione. Se la dichiarazione sommaria per la custodia temporanea viene depositata da una persona diversa dal gestore del magazzino di custodia temporanea, le autorità doganali notificano la dichiarazione al gestore purché tale persona sia indicata nella dichiarazione sommaria per la custodia temporanea e sia collegata al sistema doganale.

2. La dichiarazione sommaria per la custodia temporanea può assumere una delle seguenti forme, secondo quanto prescritto dalle autorità doganali:

a) dati identificativi della dichiarazione sommaria di entrata relativa alle merci in questione, con l'aggiunta dei particolari contenuti nella dichiarazione sommaria per la custodia temporanea;

b) dichiarazione sommaria per la custodia temporanea, comprendente i dati identificativi della dichiarazione sommaria di entrata relativa alle merci in questione;

c) manifesto o un altro documento di trasporto, recante i particolari contenuti nella dichiarazione sommaria per la custodia temporanea, nonché i dati identificativi della dichiarazione sommaria di entrata relativa alle merci in questione.

3. Un riferimento a una dichiarazione sommaria di entrata non è necessario se le merci sono già state in custodia temporanea o hanno ricevuto una destinazione doganale e non sono uscite dal territorio doganale della Comunità.

4. Possono essere usati sistemi di inventario commerciali portuali o dei trasporti, purché siano approvati dalle autorità doganali.

5. La dichiarazione sommaria per la custodia temporanea può essere presentata insieme alla notifica di arrivo di cui all'articolo 184 *octies*, o contenere tale notifica.

6. Ai fini dell'articolo 49 del codice, si ritiene che la dichiarazione sommaria per la custodia temporanea sia stata presentata alla data di presentazione delle merci.

7. La dichiarazione sommaria per la custodia temporanea viene conservata dalle autorità doganali al fine di verificare che le merci cui si riferisce ricevano una destinazione doganale.

8. La dichiarazione sommaria per la custodia temporanea non è necessaria se, al più tardi al momento della loro presentazione in dogana:

a) le merci sono dichiarate per un dato regime doganale o ricevono un'altra destinazione doganale; oppure

b) viene comprovata la posizione comunitaria delle merci conformemente agli articoli da 314 *ter* a 336.

9. Quando la dichiarazione doganale è stata presentata all'ufficio doganale di entrata come dichiarazione sommaria di entrata, ai sensi dell'articolo 36 *quater* del codice, le autorità doganali accettano la dichiarazione all'atto della presentazione delle merci e queste sono vincolate direttamente al regime dichiarato, nel rispetto delle condizioni stabilite per tale regime.

10. Ai fini dei paragrafi da 1 a 9, quando merci non comunitarie trasportate dall'ufficio doganale di partenza, nell'ambito di un regime di transito, sono presentate alla dogana in un ufficio di destinazione situato nel territorio doganale della Comunità, la dichiarazione di transito destinata alle autorità doganali dell'ufficio di destinazione è

considerata dichiarazione sommaria per la custodia temporanea.»;

14) l'articolo 189 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 189*

Le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità per via marittima o aerea che ai fini del trasporto rimangono a bordo dello stesso mezzo di trasporto, senza trasbordo, sono presentate alla dogana conformemente all'articolo 40 del codice soltanto nel porto o aeroporto comunitario dove sono scaricate o trasbordate.»;

15) all'articolo 251, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) quando si tratti di altre merci e l'ufficio doganale di esportazione sia stato informato conformemente all'articolo 792 *bis*, paragrafo 1, o consideri conformemente all'articolo 796 *sexies*, paragrafo 2, che le merci dichiarate non sono uscite dal territorio doganale della Comunità.»;

16) l'articolo 592 *bis* è modificato come segue:

a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) le merci oggetto di una dichiarazione doganale effettuata con altro atto ai sensi degli articoli 231, 232, paragrafo 2, e 233, fatta eccezione per palette, contenitori e mezzi di trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo e in acque interne trasportati in applicazione di un contratto di trasporto;»

b) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) le merci per le quali è ammessa una dichiarazione verbale, ai sensi degli articoli 226, 227 e 229, paragrafo 2, fatta eccezione per palette, contenitori e mezzi di trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo e in acque interne trasportati in applicazione di un contratto di trasporto;»

c) la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j) le merci trasportate a bordo di navi che effettuano un servizio regolare debitamente autorizzate ai sensi dell'articolo 313 *ter*, e le merci trasportate su navi o aeromobili che circolano tra porti o aeroporti comunitari senza effettuare uno scalo intermedio in alcun porto o aeroporto situato al di fuori del territorio doganale della Comunità;»

d) sono aggiunte le seguenti lettere da k) a m):

«k) armi e attrezzature militari portate fuori dal territorio doganale della Comunità dalle autorità responsabili della difesa militare di uno Stato membro, su mezzi di trasporto militari o usati esclusivamente dalle autorità militari;

l) le seguenti merci portate fuori dal territorio doganale della Comunità direttamente su piattaforme di perforazione o di produzione gestite da persone stabilite nel territorio doganale della Comunità:

i) merci da utilizzare per la costruzione, la riparazione, la manutenzione o la conversione di tali piattaforme;

ii) merci da utilizzare per installazioni o forniture di tali piattaforme;

iii) altri articoli da utilizzare o consumare su tali piattaforme;

m) merci in una spedizione che abbia un valore intrinseco non superiore a 22 EUR, a condizione che le autorità doganali provvedano, con l'accordo dell'operatore economico, ad effettuare l'analisi di rischio utilizzando le informazioni contenute nel, o fornite dal, sistema usato dall'operatore economico.»

17) all'articolo 592 *ter*, paragrafo 1, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii) per i carichi alla rinfusa/frazionati, tranne quando si applica il punto iii) o iv): almeno quattro ore prima della partenza dal porto situato nel territorio doganale della Comunità;»

18) l'articolo 592 *octies* è sostituito dal seguente:

«Articolo 592 *octies*

Quando merci esentate, ai sensi dell'articolo 592 *bis*, lettere da c) a m), dall'obbligo di presentare una dichiarazione doganale entro i termini stabiliti agli articoli 592 *ter* e 592 *quater* lasciano il territorio doganale della Comunità, l'analisi dei rischi è effettuata al momento della loro presentazione sulla base della dichiarazione doganale relativa a tali merci se disponibile.»

19) all'articolo 792 *bis*, paragrafo 1, la terza frase è soppressa;

20) l'articolo 792 *ter* è sostituito dal seguente:

«Articolo 792 *ter*

Gli articoli 796 *quinquies bis* e 796 *sexies* si applicano *mutatis mutandis* nei casi in cui è stata presentata una dichiarazione di esportazione su carta.»

21) dopo l'articolo 796 *quinquies* è inserito il seguente articolo 796 *quinquies bis*:

«Articolo 796 *quinquies bis*

1. Se, dopo 90 giorni dallo svincolo delle merci per l'esportazione, l'ufficio doganale di esportazione non ha ricevuto il messaggio "risultati di uscita" di cui all'articolo 796 *quinquies*, paragrafo 2, se necessario l'ufficio doganale di esportazione può chiedere all'esportatore o al dichiarante di indicare a quale data e da quale ufficio doganale le merci hanno lasciato il territorio doganale della Comunità.

2. L'esportatore o il dichiarante possono, di loro iniziativa o a seguito di una richiesta presentata in conformità del paragrafo 1, informare l'ufficio doganale di esportazione che le merci hanno lasciato il territorio doganale della Comunità, indicando la data in cui e l'ufficio doganale dal quale le merci hanno lasciato il territorio doganale della Comunità e chiedere all'ufficio doganale di esportazione che l'uscita sia certificata. In tal caso, l'ufficio doganale di esportazione richiede il messaggio "risultati di uscita" all'ufficio doganale di uscita, che risponde entro 10 giorni.

3. Se, nei casi di cui al paragrafo 2, l'ufficio doganale di uscita non conferma l'uscita delle merci entro il termine indicato in detto paragrafo, l'ufficio doganale di esportazione informa l'esportatore o il dichiarante.

L'esportatore e il dichiarante possono fornire all'ufficio doganale di esportazione prova dell'avvenuta uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità.

4. La prova di cui al paragrafo 3 può essere fornita in particolare mediante uno dei seguenti elementi o mediante una combinazione degli stessi:

a) una copia della bolla di consegna firmata o autenticata dal destinatario fuori del territorio doganale della Comunità;

b) la prova del pagamento o la fattura o la bolla di consegna debitamente firmata o autenticata dall'operatore economico che ha portato le merci fuori dal territorio doganale della Comunità;

- c) una dichiarazione firmata o autenticata dalla società che ha portato le merci fuori dal territorio doganale della Comunità;
- d) un documento certificato dalle autorità doganali di uno Stato membro o di un paese al di fuori del territorio doganale della Comunità; o
- e) scritture degli operatori economici relative alle merci fornite alle piattaforme di perforazione e di produzione del petrolio e del gas.»
- 22) l'articolo 796 *sexies* è sostituito dal seguente:
- «*Articolo 796 sexies*
1. L'ufficio doganale di esportazione certifica l'uscita delle merci all'esportatore o al dichiarante nei casi seguenti:
- a) quando ha ricevuto un messaggio "risultati di uscita" dall'ufficio doganale di uscita;
- b) quando non ha ricevuto, nei casi di cui all'articolo 796 *quinquies bis*, paragrafo 2, alcun messaggio relativo ai "risultati di uscita" dall'ufficio doganale di uscita entro 10 giorni, ma ritiene sufficienti le prove fornite conformemente all'articolo 796 *quinquies bis*, paragrafo 4.
2. Il mancato ricevimento, entro 150 giorni dalla data di svincolo delle merci per l'esportazione, di un messaggio relativo ai "risultati di uscita" trasmesso dall'ufficio doganale di uscita o di prove ritenute sufficienti a norma dell'articolo 796 *quinquies bis*, paragrafo 4, può essere considerato dall'ufficio doganale di esportazione come indicativo del fatto che le merci non hanno lasciato il territorio doganale della Comunità.
3. L'ufficio doganale di esportazione informa l'esportatore o il dichiarante e l'ufficio doganale di uscita dichiarato dell'annullamento della dichiarazione di esportazione. L'ufficio doganale di esportazione informa l'ufficio doganale di uscita dichiarato dell'eventuale accoglimento di prove in conformità del paragrafo 1, lettera b).»;
- 23) l'articolo 842 *bis* è modificato come segue:
- a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) i casi enumerati all'articolo 592 *bis*, lettere da a) a m);»
- b) il testo della lettera b) è soppresso;
- 24) all'articolo 842 *quinquies*, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
- «L'articolo 592 *ter*, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 592 *quater* si applicano *mutatis mutandis*.»;
- 25) è inserito il seguente articolo 842 *septies*:
- «*Articolo 842 septies*
- Se le merci oggetto di una dichiarazione sommaria di uscita non hanno lasciato, dopo un periodo di 150 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, il territorio doganale della Comunità, la dichiarazione sommaria di uscita si considera non presentata.»;
- 26) l'allegato 30 *bis* è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- 27) l'allegato 37 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;
- 28) l'allegato 38 è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento;
- 29) è inserito l'allegato 38 *quinquies*, il cui testo figura all'allegato IV del presente regolamento.
- Articolo 2*
- Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2009.
- Tuttavia, fino al 1° luglio 2010 l'articolo 1, punto 2, relativamente all'articolo 4 *sexdecies*, paragrafo 4, e ai dati menzionati nell'allegato 38 *quinquies*, punto 4, si applica soltanto se tali dati sono disponibili nei sistemi nazionali.
- L'articolo 1, punto 2, relativamente all'articolo 4 *sexdecies*, paragrafo 1, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Uno Stato membro può applicare l'articolo 1, punto 2, relativamente all'articolo 4 *terdecies*, anteriormente al 1° luglio 2009. In tal caso comunica la data di applicazione alla Commissione, che pubblica tale informazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2009.

*Per la Commissione*  
László KOVÁCS  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO I

L'allegato 30 bis è modificato come segue:

1) la sezione 1 è modificata come segue:

a) nella nota 1.1 è inserita la seguente frase:

«La richiesta di deviazione, che deve essere presentata se un mezzo di trasporto attivo che entra nel territorio doganale della Comunità arriva in primo luogo ad un ufficio doganale situato in uno Stato membro non indicato nella dichiarazione sommaria di entrata, contiene le informazioni indicate nella tabella 6.»;

b) la nota 1.2 è sostituita dalla seguente:

«1.2. Le tabelle da 1 a 7 comprendono tutti i dati necessari per le procedure, le dichiarazioni e le richieste di deviazione di cui trattasi. Esse forniscono un quadro globale dei requisiti richiesti per le diverse procedure, dichiarazioni e richieste di deviazione.»;

c) La nota 1.6 è sostituita dalla seguente:

«1.6. Le descrizioni e le note di cui alla sezione 4 relative alle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita, alle procedure semplificate e alle richieste di deviazione si riferiscono ai dati indicati nelle tabelle da 1 a 7.»;

d) nella nota 2.1, secondo comma, l'indicazione «tabella 6» è sostituita da «tabella 7»;

e) nella nota 2.2, secondo comma, l'indicazione «tabella 6» è sostituita da «tabella 7»;

f) nella nota 3.1, secondo comma, l'indicazione «tabella 6» è sostituita da «tabella 7»;

g) Nella nota 3.2, secondo comma, l'indicazione «tabella 6» è sostituita da «tabella 7»;

h) la nota 4.1 è sostituita dalla seguente:

«4.1. Le colonne "Dichiarazione sommaria di uscita — spedizioni per espresso" e "Dichiarazione sommaria di entrata — spedizioni per espresso" della tabella 2 contengono i dati richiesti che devono essere forniti elettronicamente alle autorità doganali ai fini dell'analisi di rischio prima della partenza o dell'arrivo delle spedizioni per espresso. I servizi postali possono scegliere di fornire elettronicamente alle autorità doganali i dati contenuti in tali colonne della tabella 2 ai fini dell'analisi di rischio prima della partenza o dell'arrivo delle spedizioni postali.»;

i) la nota 4.2 è sostituita dalla seguente:

«4.2. Ai fini del presente allegato per spedizione per espresso si intende una singola unità trasportata mediante un servizio integrato di raccolta, trasporto, sdoganamento e consegna in maniera rapida e con una scadenza precisa che garantisca la tracciabilità e il controllo di tali unità per tutta la durata della prestazione.»;

j) la nota 4.3 è sostituita dalla seguente:

«4.3. Ai fini del presente allegato per spedizione postale si intende una singola unità del peso massimo di 50 kg trasportata mediante sistema postale, in conformità delle disposizioni della convenzione postale universale, quando le merci sono trasportate da parte o per conto di titolari di diritti e obblighi a norma di dette disposizioni.»;

k) nella nota 5.1, l'indicazione «tabella 6» è sostituita da «tabella 7»;

2) la sezione 2, è modificata come segue:

- a) nella tabella 1 del punto 2.1, tra «Codice del o dei paesi di transito» e «Ufficio doganale all'uscita», è inserita la seguente riga:

«Modo di trasporto fino alla frontiera			Z;
--	--	--	----

b) la tabella 2 del punto 2.2 è modificata come segue:

- i) nella seconda colonna, il titolo «Dichiarazione sommaria di uscita — Spedizioni postali e per espresso (cfr. note 3.1 e da 4.1 a 4.3)» è sostituito da «Dichiarazione sommaria di uscita — Spedizioni per espresso (cfr. note 3.1 e da 4.1 a 4.3)»;

- ii) nella quarta colonna, il titolo «Dichiarazione sommaria di entrata — Spedizioni postali e per espresso (cfr. note 2.1 e da 4.1 a 4.3)» è sostituito da «Dichiarazione sommaria di entrata — Spedizioni per espresso (cfr. note 2.1 e da 4.1 a 4.3)»;

iii) tra «Trasportatore» e «Codici del o dei paesi di transito» sono inserite le seguenti righe:

«Numero di riferimento del trasporto			Z
Data e ora di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale			Z;

iv) tra «Codici del o dei paesi di transito» e «Ufficio doganale all'uscita», è inserita la seguente riga:

«Modo di trasporto fino alla frontiera			Z;
--	--	--	----

c) nella tabella 3 del punto 2.3, tra «Codici dei paesi di transito» e «Luogo di carico», è inserita la seguente riga:

«Modo di trasporto fino alla frontiera			Z;
--	--	--	----

d) nella tabella 4 del punto 2.4, tra «Codici dei paesi di transito» e «Luogo di carico», è inserita la seguente riga:

«Modo di trasporto fino alla frontiera			Z;
--	--	--	----

e) la tabella 5 del punto 2.5 è modificata come segue:

- i) tra «Codice del o dei paesi di transito» e «Ufficio doganale di uscita», è inserita la seguente riga:

«Modo di trasporto fino alla frontiera			Z;
--	--	--	----

ii) tra «Numero di identificazione del materiale, se containerizzato» e «Codice delle merci» è inserita la seguente riga:

«Numero di articolo	X	X;
---------------------	---	----

f) è inserito il seguente punto 2.6:

«2.6. Dati occorrenti per le richieste di deviazione — Tabella 6

Descrizione	
Modo di trasporto fino alla frontiera	Z
Identità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera	Z
Data e ora di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale	Z
Codice del paese del primo ufficio di entrata dichiarato	Z
Persona che chiede la deviazione	Z
MRN	X
Numero di articolo	X
Codice del primo luogo di arrivo	Z
Codice del primo luogo di arrivo effettivo	Z»;

3) nella sezione 3, Dati richiesti per le procedure semplificate, l'indicazione «tabella 6» è sostituita da «tabella 7»;

4) la sezione 4, Note esplicative dei dati, è modificata come segue:

a) prima della nota esplicativa relativa al dato «Dichiarazione» è inserito il seguente testo:

«MRN

Richiesta di deviazione: il numero di riferimento del movimento costituisce un'alternativa ai seguenti due dati:

— identità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera,

— data e ora di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale.»;

b) nella nota esplicativa relativa al dato «Numero del documento di trasporto» il primo comma è sostituito dal seguente:

«Riferimento al documento che accompagna il trasporto delle merci nel territorio doganale o fuori dal territorio doganale. Se la persona che presenta la dichiarazione sommaria di entrata è diversa dal trasportatore, deve essere fornito anche il numero del documento di trasporto del trasportatore.»;

c) la nota esplicativa relativa al dato «Spedizionario» è modificata come segue:

i) la nota 2 è soppressa;

ii) il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Dichiarazioni sommarie di uscita: questo dato deve essere fornito quando si tratta di una persona diversa da quella che presenta la dichiarazione sommaria; si indica il numero EORI dello speditore se la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone del numero suddetto. Se i dati necessari per una dichiarazione sommaria di uscita figurano in una dichiarazione doganale ai sensi dell'articolo 182 ter, paragrafo 3, del codice e dell'articolo 216 del presente regolamento, questo dato corrisponde al dato "Speditore/esportatore" della dichiarazione doganale.

Dichiarazioni sommarie di entrata: si indica il numero EORI dello speditore se la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone del numero suddetto.»;

d) la nota esplicativa relativa al dato «Spedizionario/esportatore» è modificata come segue:

i) la nota 2 è soppressa;

- ii) dopo il primo comma, è inserito il comma seguente:
- «Indicare il numero EORI di cui all'articolo 1, punto 16. Se lo speditore/esportatore non dispone di un numero EORI, l'amministrazione doganale può assegnargli un numero ad hoc per la dichiarazione di cui trattasi.»;
- e) la nota esplicativa relativa al dato «*Persona che presenta la dichiarazione sommaria*» è modificata come segue:
- i) la nota 1 è soppressa;
- ii) dopo le parole «*Persona che presenta la dichiarazione sommaria*», è inserito il comma seguente:
- «Si indica il numero EORI della persona che presenta la dichiarazione sommaria.»;
- f) tra la nota esplicativa relativa al dato «*Persona che presenta la dichiarazione sommaria*» e quella relativa al dato «*Destinatario*» è inserito il seguente testo:
- «*Persona che chiede la deviazione*
- Richiesta di deviazione: persona che effettua la richiesta di deviazione all'entrata. Si indica il numero EORI della persona che chiede la deviazione.»;
- g) la nota esplicativa relativa al dato «*Destinatario*» è modificata come segue:
- i) la nota 1 è soppressa;
- ii) dopo la tabella, è inserito il seguente testo:
- «Nei casi in cui deve essere fornita questa informazione, si indica il numero EORI del destinatario, se la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone del numero suddetto.»;
- iii) dopo il comma che inizia con «*Dichiarazioni sommarie di uscita*» è aggiunto il seguente testo:
- «Si indica il numero EORI del destinatario, se la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone del numero suddetto.»;
- h) la nota esplicativa relativa al dato «*Dichiarante/rappresentante*» è modificata come segue:
- i) la nota 1 è soppressa;
- ii) dopo il primo comma è inserito il seguente testo:
- «Si indica il numero EORI del dichiarante/rappresentante.»;
- i) la nota esplicativa relativa al dato «*Trasportatore*» è sostituita dalla seguente:
- «*Trasportatore*
- Questo dato deve essere indicato se si tratta di una persona diversa da quella che presenta la dichiarazione sommaria di entrata.
- Si indica il numero EORI del trasportatore se la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone del numero suddetto. Tuttavia, nei casi di cui all'articolo 183, paragrafi 6 e 8, l'indicazione del numero EORI del trasportatore è obbligatoria. Il numero EORI del trasportatore deve essere indicato anche nei casi contemplati dall'articolo 184 quinquies, paragrafo 2.»;
- j) la nota esplicativa relativa al dato «*Parte destinataria della notifica*» è modificata come segue:
- i) la nota 1 è soppressa;

ii) dopo il primo comma è inserito il seguente testo:

«Si indica il numero EORI della parte destinataria della notifica, se la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone del numero suddetto.»;

k) nella nota esplicativa relativa al dato «*Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che varca la frontiera*» il primo comma è sostituito dal seguente testo:

«Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che varca la frontiera del territorio doganale della Comunità. Per l'identità vanno utilizzate le definizioni previste nell'allegato 37 nella casella n. 18 del DAU. In caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne, va dichiarato il numero IMO di identificazione della nave o il numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI). In caso di trasporto aereo, non occorre fornire alcuna informazione.

I codici previsti nell'allegato 38 nella casella n. 21 del DAU vanno utilizzati per le nazionalità se tali informazioni non sono ancora incluse nell'identità.»;

l) tra la nota esplicativa relativa al dato «*Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che varca la frontiera*» e quella relativa al dato «*Numero di riferimento del trasporto*» è inserito il seguente testo:

*«Identità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera*

Richiesta di deviazione: occorre indicare il numero IMO di identificazione della nave per il trasporto marittimo, il codice ENI per il trasporto per vie navigabili interne e il numero di volo IATA per il trasporto aereo.

Per il trasporto aereo, nei casi in cui l'operatore dell'aeromobile trasporta merci nell'ambito di un accordo di code-sharing con altri partner, si utilizzano i numeri di volo dei partner.»;

m) nella nota esplicativa relativa al dato «*Numero di riferimento del trasporto*» il primo comma è sostituito dal seguente:

«Identificazione dell'itinerario compiuto dal mezzo di trasporto, ad esempio numero del viaggio, numero del volo o numero dell'uscita, se pertinenti.

Per il trasporto aereo, nei casi in cui l'operatore dell'aeromobile trasporta merci nell'ambito di un accordo di code-sharing con altri partner, si utilizzano i numeri di volo dei partner.»;

n) nella nota esplicativa relativa al dato «*Codice del primo luogo di arrivo*» è aggiunto il seguente testo:

«Richiesta di deviazione: occorre indicare il codice del primo ufficio doganale di entrata dichiarato.»;

o) tra la nota esplicativa relativa al dato «*Codice del primo luogo di arrivo*» e quella relativa al dato «*Data e ora di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale*», è inserito il seguente testo:

*«Codice del primo luogo di arrivo effettivo*

Richiesta di deviazione: occorre indicare il codice del primo ufficio doganale di entrata effettivo.

*Codice del paese del primo ufficio di entrata dichiarato*

Richiesta di deviazione: vanno utilizzati i codici previsti nell'allegato 38 nella casella n. 2 del DAU.»;

p) nella nota esplicativa relativa al dato «*Data e ora di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale*», è aggiunto il seguente testo:

«Richiesta di deviazione: si indica soltanto la data; va utilizzato il codice di 8 lettere (AAAAMMGG).»;

- q) nella nota esplicativa relativa al dato «*Codice del o dei paesi di transito*», il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente testo:

«Dichiarazioni sommarie per le spedizioni per espresso in uscita — spedizioni postali: deve essere indicato solo il paese di destinazione finale delle merci.

Dichiarazioni sommarie per le spedizioni per espresso in entrata — spedizioni postali: deve essere indicato solo il paese di partenza iniziale delle merci.»;

- r) tra la nota esplicativa relativa al dato «*Codice valuta*» e quella relativa al dato «*Ufficio doganale di uscita*», è inserito il seguente testo:

«*Modo di trasporto fino alla frontiera*

Dichiarazione sommaria di entrata: modo di trasporto corrispondente al mezzo di trasporto attivo in cui è previsto che le merci entrino nel territorio doganale della Comunità. In caso di trasporto combinato, si applicano le norme previste nella nota esplicativa dell'allegato 37 per la casella n. 21.

Occorre dichiarare i modi di trasporto diversi da quello aereo eventualmente utilizzati per il trasporto del carico aereo.

Vanno utilizzati i codici 1, 2, 3, 4, 7, 8 o 9 previsti nell'allegato 38 nella casella n. 25 del DAU.

[Rif.: casella n. 25 del DAU].»;

- s) nella nota esplicativa relativa al dato «*Ufficio doganale di uscita*» il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Dichiarazioni sommarie per le spedizioni per espresso in uscita – spedizioni postali: questo dato non va indicato qualora possa essere ricavato automaticamente e senza equivoco dagli altri dati forniti dall'operatore.»;

- t) nella nota esplicativa relativa al dato «*Luogo di carico*» il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Dichiarazioni sommarie per le spedizioni per espresso in entrata – spedizioni postali: questo dato non va indicato qualora possa essere ricavato automaticamente e senza equivoco dagli altri dati forniti dall'operatore.»;

- u) nella nota esplicativa relativa al dato «*Numero di articoli*» il primo comma è sostituito dal seguente:

«Numero dell'articolo in relazione al numero totale di articoli riportati nella dichiarazione, nella dichiarazione sommaria o nella richiesta di deviazione.

Richiesta di deviazione: se è indicato il MRN e la richiesta di deviazione non riguarda tutti gli articoli di una dichiarazione sommaria di entrata, la persona che richiede la deviazione fornisce i numeri di articolo attribuiti alle merci nella dichiarazione sommaria di entrata iniziale.»

---

## ALLEGATO II

L'allegato 37, titolo II, è modificato come segue:

1) la sezione A è modificata come segue:

a) nella casella n. 2: Speditore/Esportatore, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Indicare il numero EORI di cui all'articolo 1, punto 16. Se lo speditore/esportatore non dispone di un numero EORI, l'amministrazione doganale può assegnargli un numero ad hoc per la dichiarazione di cui trattasi.»;

b) nella casella n. 8: Destinatario, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se è richiesto un numero di identificazione, indicare il numero EORI di cui all'articolo 1, punto 16. Se al destinatario non è stato assegnato un numero EORI, indicare il numero prescritto dalla legislazione dello Stato membro interessato.»;

c) nella casella n. 14: Dichiarante/Rappresentante, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Indicare il numero EORI di cui all'articolo 1, punto 16. Se il dichiarante/rappresentante non dispone di un numero EORI, l'amministrazione doganale può assegnargli un numero ad hoc per la dichiarazione di cui trattasi.»;

d) nella casella n. 50: Obbligato principale, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Indicare il cognome e nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'obbligato principale, unitamente al numero EORI di cui all'articolo 1, punto 16. Se è fornito il numero EORI, gli Stati membri possono dispensare dall'obbligo di indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo.»;

2) la sezione C è modificata come segue:

a) nella casella n. 2: Speditore/Esportatore, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Se è richiesto un numero di identificazione, indicare il numero EORI di cui all'articolo 1, punto 16. Se allo speditore/esportatore non è stato assegnato un numero EORI, indicare il numero prescritto dalla legislazione dello Stato membro interessato.»;

b) nella casella n. 8: Destinatario, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Indicare il numero EORI di cui all'articolo 1, punto 16. Se il destinatario non dispone di un numero EORI, l'amministrazione doganale può assegnargli un numero ad hoc per la dichiarazione di cui trattasi.»;

c) nella casella n. 14: Dichiarante/Rappresentante, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Indicare il numero EORI di cui all'articolo 1, punto 16. Se il dichiarante/rappresentante non dispone di un numero EORI, l'amministrazione doganale può assegnargli un numero ad hoc per la dichiarazione di cui trattasi.»

---

## ALLEGATO III

L'allegato 38, titolo II, è modificato come segue:

1) il testo della casella n. 2: Speditore/Esportatore è sostituito dal seguente:

«Se è richiesto un codice di identificazione, si utilizza il numero EORI. Il codice ha la seguente struttura:

Campo	Contenuto	Tipo di campo	Formato	Esempi
1	Identificatore dello Stato membro che attribuisce il numero (codice paese ISO alfa 2)	Alfabetico 2	a2	PL
2	Identificatore unico in uno Stato membro	Alfanumerico 15	an.15	1234567890ABCDE

*Esempio:* "PL1234567890ABCDE" per un esportatore polacco (codice paese: PL) il cui numero unico EORI nazionale è "1234567890ABCDE".

Codice paese: la codificazione alfabetica comunitaria dei paesi e dei territori è basata sui codici ISO alfa 2 (a2) in vigore, nella misura in cui sono compatibili con le esigenze del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi (\*). La versione aggiornata della lista dei codici paese è pubblicata regolarmente tramite un regolamento della Commissione.

(\*) GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10.»

2) il testo della casella n. 8: Destinatario, è sostituito dal seguente:

«Se è richiesto un codice di identificazione, si utilizza il numero EORI, con la struttura indicata alla voce casella n. 2.»

3) nella casella n. 14: Dichiarante/Rappresentante, la lettera b) è modificata nel modo seguente:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente:

«Se è richiesto un codice di identificazione, si utilizza il numero EORI, con la struttura indicata alla voce casella n. 2.»

b) il secondo periodo è soppresso;

4) dopo la casella n. 49 è aggiunta la seguente casella 50:

«Casella n. 50: *Obbligato principale*

Se è richiesto un codice di identificazione si utilizza il numero EORI, con la struttura indicata alla voce casella n. 2.»

## ALLEGATO IV

«ALLEGATO 38 *quinquies*  
(richiamato nell'articolo 4 *sexdecies*)

**Dati trattati nel sistema centralizzato previsto all'articolo 4 *sexdecies*, paragrafo 1**

1. Numero EORI di cui all'articolo 1, punto 16.
  2. Nome completo della persona.
  3. Luogo di stabilimento/residenza: indirizzo completo del luogo in cui la persona è stabilita/risiede, incluso l'identificatore del paese o territorio (codice paese ISO alfa 2, se disponibile, quale definito nell'allegato 38, titolo II, casella n. 2).
  4. Numero o numeri d'identificazione IVA attribuiti dagli Stati membri.
  5. Se necessario, status giuridico quale indicato nell'atto di costituzione.
  6. Data di costituzione o, per le persone fisiche, data di nascita.
  7. Tipo di persona (persona fisica, persona giuridica o associazione di persone ai sensi dell'articolo 4, punto 1, del codice). I codici applicabili sono:
    - 1) persona fisica,
    - 2) persona giuridica,
    - 3) associazione di persone ai sensi dell'articolo 4, punto 1, del codice.
  8. Informazioni relative ai contatti: nome e indirizzo della persona di contatto e uno dei dati seguenti: numero di telefono, numero di fax, indirizzo di posta elettronica.
  9. Se la persona non è stabilita nel territorio doganale della Comunità: numero o numeri di identificazione attribuiti alla persona a fini doganali dalle autorità competenti di un paese terzo con cui vige un accordo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale. Questo o questi numeri di identificazione comprendono l'identificatore del paese o territorio (il codice paese ISO alfa 2, se disponibile, quale definito nell'allegato 38, titolo II, casella n. 2).
  10. Se necessario, codice dell'attività economica principale a 4 cifre in conformità della nomenclatura generale delle attività economiche nella Comunità europea (NACE), figurante nel registro delle imprese dello Stato membro interessato.
  11. Data di scadenza del numero EORI, se del caso.
  12. Eventuale accordo alla pubblicazione dei dati personali elencati ai punti 1, 2 e 3.»
-